



UNIONE DEI COMUNI DEL COROS

Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri, Usini - Sede legale: Via Marconi n°14
CAP. 07045 Ossi(SS); C.F. 92108320901 – P.I. 02308440904; Tel. 0793406090
Fax 0793406295 E mail: segretario@unionecoros.it

Acquisizione del servizio triennale di : “Funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Medico competente connesse agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per l’Unione dei Comuni del Coros e per i Comuni associati” con possibilità di proroga per anni tre.

CAPITOLATO D’ONERI

Ossi, lì marzo 2011

Il Segretario dell’Unione

F.to dr. Francesco Sanna

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Unione ha la competenza di individuare una o più figure professionalmente qualificate che svolgano le funzioni di "Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione" e le funzioni di "Medico competente" presso l'Unione dei Comuni e i Comuni associati, funzioni connesse agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. e ii. di seguito denominato TU sicurezza.

ART. 2 - COMPENSI E DURATA

Il corrispettivo annuo a base di appalto è stabilito in € 30.000,00 IVA esclusa così di seguito ripartito

- a) € 10.000,00 per l'espletamento delle funzioni di medico competente;
- b) € 20.000,00 per l'espletamento delle funzioni di R.S.P.P.;

La durata dell'appalto è prevista in anni tre (3), decorrenti dalla data di inizio effettivo del servizio risultante da apposito atto di incarico, con possibilità di proroga per ulteriori anni tre, fatta eccezione per il Comune di Tissi, dove il servizio verrà avviato a far data dal 19.01.2013 e nel Comune di Muros, dove il servizio verrà avviato a far data dal 01.01.2012. La proroga sarà disposta su proposta del Responsabile del servizio che relazionerà sulla convenienza e sul gradimento del servizio offerto da parte dell'utenza, con obbligo dell'operatore economico aggiudicatario di accettare l'ulteriore periodo di proroga senza eccezione alcuna e senza modifica delle condizioni pattuite. L'opzione di proroga va esercitata dall'Unione con una comunicazione che deve avvenire almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del periodo contrattuale. In assenza dell'esercizio del diritto di opzione di proroga il contratto scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. Alla scadenza del periodo contrattuale, nelle more dell'affidamento del nuovo appalto, l'Appaltatore si impegna ad assicurare lo svolgimento senza interruzione dei Servizi alle medesime condizioni stabilite nel contratto sino alla data di subentro del nuovo appaltatore e con modalità tali da garantire adeguato supporto all'Unione nel passaggio delle consegne. Nel caso di esercizio del diritto di opzione di proroga, alla scadenza del termine finale del contratto, così come prorogato, lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

Il totale complessivo della prestazione per lo svolgimento delle funzioni oggetto del servizio per i tre anni di incarico (esclusa pertanto l'opzione di proroga) è pari complessivamente ad € 90.000,00 Iva esclusa.

Nel caso di proroga dei servizi per altri tre anni l'importo complessivo della gara sarà da intendersi raddoppiato (€ 180.000,00 IVA esclusa).

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del D.lgs. 163/2006 l'importo complessivo stimato dei servizi, con la considerazione del possibile esercizio del diritto di opzione di proroga, è stato computato per la determinazione del valore globale del contratto ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 del medesimo D.lgs. 163/2006.

Il ribasso praticato in sede di gara è unico ed invariabile per l'Unione dei Comuni e per ciascun Comune associato e si applica a ciascuna base d'appalto come in precedenza definita.

ART. 3 - REQUISITI RICHIESTI

Possono partecipare alla gara le associazioni di professionisti o società di servizi che possono erogare le prestazioni richieste e mettere a disposizione professionisti che abbiano i requisiti per svolgere le funzioni di Medico Competente (ex art. 38 D. Lgs. 81/08) e RSPP (ex art. 32 D. Lgs. 81/08).

ART. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE

I liberi professionisti, le Società, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, i legali rappresentanti e i soggetti costituenti il consiglio di amministrazione, dovranno dimostrare o dichiarare di:

- essere esenti dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06;
- non aver subito l'applicazione di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs n. 231/01, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i., recante le norme per l'eversione del lavoro sommerso;
- essere in regola, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- non avere rapporti di collegamento o controllo con altre imprese partecipanti alla gara, intesi in relazione all'art. 2359 del Codice Civile, in forma singola o raggruppata;

ART. 5 - PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto dell'incarico sono:

A) VALUTAZIONE DEI RISCHI e redazione del DVR ex artt. 28, 29, 30 del D. Lgs. n. 81/08:

1. effettuazione dei sopralluoghi del Medico Competente e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
2. valutazioni e rilievi tecnico-strumentali, qualora fossero necessarie per la redazione del DVR quali ad esempio:
 - indagini fonometriche, su macchine e luoghi di lavoro;
 - indagini microclimatiche negli uffici;
3. redazione/aggiornamento del DVR previsto previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
4. consegna al Datore di Lavoro del Documento di Valutazione dei Rischi, a conclusione dei sopralluoghi e dei rilievi tecnico-strumentali;
5. presentazione e illustrazione del Documento di Valutazione dei Rischi nel corso della riunione periodica ex D.Lgs. 81/2008;
6. stesura del Piano di Emergenza comprensivo del piano di evacuazione;
7. elaborazione delle planimetrie per il piano di evacuazione, fornite dall'Amministrazione.

Si precisa che la redazione/aggiornamento del DVR e tutti gli adempimenti connessi devono essere curati direttamente da un tecnico aventi capacità e requisiti professionali come richiesti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/08.

B) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE –RSPP- (ex artt. 31, 32, 33, 34 e 35 D. Lgs. n. 81/08)

Le seguenti funzioni di RSPP sono poste a carico del soggetto, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, designato in sede di gara:

1. individuazione dei fattori di rischio;
2. valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
3. elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e definizione valutazione dei DPI e i sistemi di controllo di tali misure;
4. elaborazione delle procedure di sicurezza;
5. proporre i programmi d'informazione e formazione dei lavoratori;
6. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
7. fornire ai lavoratori le informazioni in base a quanto disposto dalla normativa vigente;
8. visita degli ambienti di lavoro, con la frequenza prevista dalla normativa vigente;
9. ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti poste a carico del RSPP.

Nell'ambito delle funzioni in capo al RSPP e del servizio oggetto d'appalto, si intendono comprese le seguenti attività:

1. Lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti da 1. a 8.
2. Predisposizione e distribuzione ai lavoratori di materiale/documentazione informativo di facile lettura;
3. Consulenza al Datore di Lavoro sulla normativa vigente e relativi aggiornamenti;
4. L'assistenza tecnica nei confronti degli organi di Vigilanza;
5. Effettuazione di tre moduli informatizzativi/formativi della durata di 4 ore organizzati per gruppi omogenei;
6. Predisposizione su supporto informatico di tutti gli atti e documenti che saranno prodotti dal RSPP;

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di modificare e integrare l'elenco degli obblighi innanzi precisati e di richiedere, in caso di necessità o di urgenza, anche per le vie brevi, ulteriori prestazioni senza che al RSPP possa spettare alcun compenso aggiuntivo, avendone il soggetto tenuto conto nel prezzo offerto.

Tutti gli elaborati forniti rimarranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà disporre proprie modifiche solo dopo la cessazione dell'incarico.

C) MEDICO COMPETENTE (ex artt. 38, 39, 40, 41 e 42 D. Lgs. n. 81/08)

Il Medico Competente dovrà svolgere la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. Effettuazione delle visite mediche di Medicina del Lavoro preventive e periodiche necessarie alla formulazione dell'idoneità alla mansione specifica;
2. Effettuazione degli accertamenti strumentali e di laboratorio (sangue e urine) nei termini sottospecificati;
3. Redazione delle certificazioni relative al prolungamenti delle astensioni dal lavoro obbligatoria per maternità;
4. Visite mediche a richiesta del Datore di Lavoro e/o dei Lavoratori se correlate a fattori di rischio presenti sul luogo di lavoro;
5. Collaborazione alla redazione e/o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
6. Predisposizione della relazione annuale da presentare in occasione della Riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
7. Sopralluogo negli ambienti di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

Nello svolgimento della sorveglianza sanitaria il Medico Competente definisce il protocollo sanitario in base ai rischi che per la durata dell'incarico affidato dovrà tener conto del protocollo minimo (per frequenza e tipologia di accertamenti).

Nell'ambito di espletamento del servizio dovranno porsi in essere le seguenti attività:

1° anno

1. Funzioni di medico competente;
2. Effettuazione dei controlli sanitari per tutti i dipendenti in ruolo di tutti i Comuni e dell'Unione, che alla data del presente appalto ammontano a titolo indicativo a **n. 202** (vedi allegato indicante, a titolo indicativo, il n° dei dipendenti per ciascun comune), secondo il seguente protocollo sanitario:
 - **Operai:** Visita di medicina del lavoro, Esami di Laboratorio, Elettrocardiogramma, Spirometria, Audiometria per esposti al rumore;
 - **Vigili urbani:** Visita di medicina del lavoro, Esami di Laboratorio, Elettrocardiogramma, Spirometria;
 - **Impiegati:** Visita di medicina del lavoro, Elettrocardiogramma, Visita oculistica specialistica.
 - **Autisti in possesso della patente di categ. C – D - E,** conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di categ. **B** se trasportano persone, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci: oltre a quanto previsto per gli operai, verifica dell'assenza di tossicodipendenza ai sensi dell'art. 41 comma 4 del Dlgs 81/08.

2° anno

1. Funzioni di medico competente;
2. Effettuazione delle visite mediche periodiche ed accertamenti strumentali e di laboratorio per i lavoratori individuati dal medico competente che ne stabilisce la frequenza della periodicità in base a quanto previsto dalla normativa vigente, più precisamente:
 - **Operai:** periodicità annuale;
 - **Vigili Urbani:** periodicità annuale;

- **Impiegati VDT:** periodicità biennale per i lavoratori soggetti a prescrizioni e per quelli di età superiore ai 50 anni; periodicità quinquennale per gli impiegati VDT di età inferiore ai 50 anni.
Si precisa che per gli impiegati VDT affetti da particolari patologie il medico competente può stabilire differenti periodicità dei controlli sanitari;
- **Autisti in possesso della patente categ. C-D-E** conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente categoria B se trasportano persone, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci - periodicità annuale.

I dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria periodica sono quantificati, a titolo meramente indicativo, in 204 unità comprendenti le seguenti tipologie lavorative classificate sulla base dei fattori di rischio:

- **38 unità personale operaio** (compresi autisti) esposto, a seconda dell'attività, a varie tipologie di rischio (movimentazione carichi, saldatura, rumore, biologico, vibrazioni ecc.);
- **26 unità personale della polizia municipale;**
- **28 unità tecnici che procedono a sopralluoghi nei cantieri;**
- **156 unità personale facente uso di videoterminale** di cui circa 63 hanno superato il 50° anno di età o sono in possesso di un certificato di idoneità con prescrizioni.

Al fine dell'effettuazione delle visite mediche il Medico Competente predispone un calendario - rapportandosi con la sorveglianza sanitaria effettuata negli anni precedenti - nonché organizza e coordina gli esami biologici e strumentali mirati al rischio specifico. Le visite mediche dovranno essere effettuate in giorni feriali e durante l'orario di lavoro nell'ambito dei territori comunali o in ambiti limitrofi, purché in sedi facilmente accessibili con mezzi pubblici e privati.

Gli accertamenti sanitari che rivestono carattere di urgenza devono essere effettuati entro 8 giorni dalla richiesta, la certificazione di idoneità lavorativa preventiva entro 30 giorni dalla richiesta.

L'importo aggiudicato all'atto della gara, anche in presenza di una riduzione o ampliamento del numero dei dipendenti nella misura del 10% (dovuta per assunzioni o cessazioni di personale a tempo determinato e di ruolo di qualsiasi tipologia lavorativa), sarà mantenuto fisso ed invariabile per tutto il periodo di durata del servizio oggetto del presente capitolato; in caso di riduzione o ampliamento superiore al 10% il corrispettivo sarà rideterminato in proporzione al numero dei dipendenti.

Ai fini dell'esatta individuazione delle figure professionali soggette alla sorveglianza sanitaria si farà riferimento al DVR, che sarà redatto e/o aggiornato dal RSPP.

ART. 6 - VERIFICA SA 8000:2001

Nell'ambito delle attività finalizzate al mantenimento, al miglioramento e alla estensione del sistema di gestione della Responsabilità Sociale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il grado di consapevolezza e conoscenza della norma SA 8000 presso i partecipanti al presente appalto. Pertanto, unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, le ditte o gli enti

presenteranno una dichiarazione con la quale si impegnano a sottoporsi alla verifica circa il rispetto dei requisiti relativi ai nove punti essenziali della SA 8000:

- lavoro minorile;
- lavoro obbligato;
- salute e sicurezza;
- libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;
- discriminazione;
- procedure disciplinari;
- orario di lavoro;
- retribuzione;
- sistemi di gestione della responsabilità sociale orientati al miglioramento continuo.

A titolo esemplificativo, la norma viene verificata con interviste casuali direttamente nei confronti dei dipendenti, ad esempio per svelare casi di “mobbing” impossibili da dimostrare mantenendo la verifica a livelli manageriali.

ART. 7 - COMPENSO PER IL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso annuale dovuto per ciascun comune e per l’Unione è determinato sulla base del ribasso praticato in sede di gara dall’operatore economico affidatario dell’appalto ed è comprensivo di tutte le prestazioni previste dal medesimo appalto.

I compensi saranno liquidati dall’Unione dei Comuni del Coros in fatture quadrimestrali che dovranno specificare le prestazioni effettuate nel quadrimestre di riferimento e i comuni interessati dal servizio.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell’Amministrazione della relativa fattura.

Il contratto è finanziato con fondi dell’Unione dei Comuni del Coros e da quest’ultimo verrà liquidato e pagato.

ART. 8 - SOSTITUZIONE DEL MEDICO COMPETENTE E DEL RSPP

Nelle ipotesi in cui si renda necessario da parte dell’aggiudicatario provvedere alla sostituzione del Medico Competente o del RSPP da loro designati, fermo restando che il sostituto deve possedere i requisiti di idoneità previsti dal disciplinare di gara e dal capitolato d’oneri, è necessaria una espressa accettazione da parte dell’Amministrazione.

ART. 9 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE

Per le visite mediche di cui all’art. 41 del TU, a seguito della comunicazione del Medico Competente in ordine alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, una volta che questi soggetti siano individuati in base alla valutazione dei rischi e successivi aggiornamenti, l’Amministrazione mediante il Servizio del Personale si impegna:

- a) a comunicare al Medico Competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, con indicazione della mansione specifica e delle sedi di lavoro per ciascun dipendente;
- b) a convocare con Ordine di servizio il personale soggetto alla sorveglianza sanitaria, sulla base del calendario trasmesso dal Medico Competente. Per motivi di organizzazione

interna, il Medico Competente trasmetterà il calendario delle visite con un preavviso non inferiore a giorni 30 (trenta);

- c) a comunicare tempestivamente al Medico Competente ogni nuova assunzione, cessazione dal servizio e cambio mansione;
- d) nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 196/2003, ad archiviare la documentazione sanitaria rilasciata dal medico competente e conservare le certificazioni a disposizione dell'autorità di vigilanza e controllo.

ART. 10 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio oggetto del presente capitolato sarà affidato mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, valutabile sulla base dei parametri e pesi attribuiti indicati nel disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 81, comma 1 e art. 83 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 11 - ATTIVITÀ DI SEGRETERIA

L'operatore economico aggiudicatario del servizio dovrà provvedere ad attivare un ufficio di segreteria, con oneri a carico della medesima, per il disbrigo di tutte le pratiche relative al presente appalto (calendarizzazione delle visite, convocazione dei dipendenti tramite i dirigenti, notifica dei referti sanitari, etc). Le convocazioni avverranno per iscritto o per posta elettronica tenendo conto degli impegni di lavoro segnalati dal dipendente o dal responsabile del Servizio, nonché delle assenze dal servizio già programmate (per esempio per congedo ordinario o straordinario oppure per partecipare a corsi formativi ecc.).

L'Unione dei Comuni fornirà all'operatore economico aggiudicatario del servizio tutti i dati necessari per l'espletamento del servizio e, in particolare, l'elenco dei dipendenti suddivisi per mansioni e assegnazioni ai Servizi.

ART. 12 - CAUZIONI

Il concorrente dovrà prestare, a favore dell'Unione dei Comuni del Coros, cauzione provvisoria in misura del 2% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.75 del D. lgs. n°163/2006.

A garanzia degli adempimenti richiesti, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10 per cento dell'importo contrattuale ex art. 113 D.Lgs. 163/2006. In caso di proroga del contratto la durata della cauzione deve essere prorogata per la durata prevista della proroga.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E RICORSO A COLLABORATORI ESTERNI

Sono vietati il subappalto e la cessione di contratto.

L'aggiudicatario potrà ricorrere (senza che ciò venga considerato subappalto) a laboratori di analisi e a specialisti, esterni alla propria struttura, ai quali si estenderà l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 15 del presente capitolato.

ART. 14 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, quali quelle di bollo, quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di registrazione, saranno a carico dell'aggiudicatario. Il contratto d'appalto sarà stipulato tra l'aggiudicatario ed l'Unione dei Comuni del Coros. L'atto con il quale ciascun comune conferisce l'incarico all'operatore economico aggiudicatario del servizio verrà stipulato autonomamente tra l'aggiudicatario stesso e il datore di lavoro individuato presso ciascun comune.

ART. 15 - RISERVATEZZA

L'aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere richiesta dall'Amministrazione anche nell'eventualità di gravi o reiterate inottemperanze a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa in materia, previa notificazione scritta da inviare a cura dell'Amministrazione a mezzo raccomandata A/R al domicilio dell'operatore economico affidatario del presente appalto, fermo restando la richiesta di risarcimento dell'eventuale danno subito.

ART. 17 - CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione procederà a monitorare le visite effettuate ai dipendenti, per verificare eventuali scostamenti rispetto alla periodicità stabilita, rispetto alla quale non sono tollerati ritardi superiori ai sessanta giorni, fatta eccezione per gli impedimenti dipendenti da cause di forza maggiore. Gli scostamenti oltre tale limite dovranno essere segnalati dal professionista al Servizio del Personale, con indicazione della causa che li ha determinati.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato, oltre i sessanta giorni tollerati, e comunque per ogni inadempimento contrattuale, è stabilita una penale di € 250,00 che sarà scontata dai pagamenti successivi.

Il professionista è tenuto a comunicare al Servizio del Personale eventuali rifiuti ingiustificati dei dipendenti a sottoporsi a visite, ad esami o a trattamenti (per esempio vaccinazioni).

ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie sul contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, dell'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Sassari. È escluso il ricorso alla procedura arbitrale.

ART. 19 - ALTRE DISPOSIZIONI E RINVII
--

Nell'espletamento dell'incarico il Medico Competente e il RSPP effettueranno, singolarmente, tutti gli adempimenti di loro competenza rapportandosi direttamente col Datore di lavoro ovvero con il Responsabile del Servizio preposto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni di cui al TU sicurezza.

Ossi, lì 21 marzo 2011

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

(F.to dr. Francesco SANNA)